



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Consiglio generale 2022 Verbale di Assemblea

Il giorno 4 giugno 2022, alle ore 10.15, presso l'Istituto Fraterna Domus, sito in Via Sacrofanese 25 a Sacrofano (Roma), si è riunito il Consiglio generale dell'AGESCI, massimo organo deliberativo, per discutere e deliberare sull'unico punto all'Ordine del giorno:

1. Adeguamento e aggiornamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore

I Presidenti constatacono la presenza della maggioranza qualificata dei soci aventi diritto di voto; pertanto l'Assemblea è validamente costituita e nel pieno esercizio delle funzioni deliberative.

I Presidenti chiedono ai presenti di deliberare le modifiche necessarie e utili da apportare allo Statuto dell'Associazione ai fini degli adempimenti normativi del Codice del Terzo Settore. Dopo ampia e approfondita discussione tra i presenti, l'Assemblea delibera all'unanimità l'approvazione delle modifiche proposte.

L'Assemblea si chiude alle ore 12.00.


Francesco Scoppola



Rappresentanti legali AGESCI


Roberta Vincini

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità dei dichiaranti.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrinc

Registrato in data 03/09/22 Serie 3 al n. 315

Versato € (Euro)

IL DIRETTORE





Statuto



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

X *Fino*
X *Roberto*

Aggiornato al Consiglio generale 2022

INDICE

INDICE	2
CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 1 – L'Associazione	4
Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno	4
Art. 3 – Rapporti con associazioni scout internazionali	5
Art. 4 – Promessa e Legge	5
Art. 5 – Patto associativo	5
Art. 6 – Assenza scopo di lucro	5
Art. 7 – Gli associati	5
Art. 8 – Soci giovani	6
Art. 9 – Soci adulti	6
Art. 10 – Capi	6
Art. 11 – Assistenti ecclesiastici	6
Art. 12 – Rapporti con altre associazioni scout e altri enti	6
Art. 13 – Bandiera, emblema e uniforme dell'Associazione	6
CAPO II – ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA	7
SEZIONE A – PRINCIPI GENERALI	7
Art. 14 – Livelli territoriali, organi e strutture	7
Art. 15 – Tutela dell'immagine associativa	7
Art. 16 – Progettualità e programmazione	7
Art. 17 – Durata degli incarichi	7
Art. 18 – Diarchia ed equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali	8
Art. 19 – Incompatibilità e ineleggibilità	8
Art. 20 – Revoca dei mandati elettivi	8
Art. 21 – Assemblea	8
Art. 22 – Consiglio	9
Art. 23 – Comitato e collegialità	9
Art. 24 – Responsabili del livello	9
SEZIONE B – LIVELLO DI GRUPPO	10
Art. 25 – Gruppo: definizione e scopi	10
Art. 26 – Unità	10
Art. 27 – Assemblea di Gruppo	10
Art. 28 – Comunità capi	10
Art. 29 – Progetto educativo di Gruppo	10
SEZIONE C – LIVELLO DI ZONA	11
Art. 30 – Zona: definizione e scopi	11
Art. 31 – Progetto di Zona	11
Art. 32 – Assemblea di Zona	11
Art. 33 – Consiglio di Zona	11
Art. 34 – Comitato di Zona	12

SEZIONE D - LIVELLO REGIONALE	12
Art. 35 – Regione: definizione e scopi.....	12
Art. 36 – Assemblea regionale	12
Art. 37 – Consiglio regionale.....	13
Art. 38 – Comitato regionale.....	13
SEZIONE E – LIVELLO NAZIONALE.....	14
Art. 39 – Livello nazionale: definizione e scopi.....	14
Art. 40 – Strategie nazionali d'intervento.....	14
Art. 41 – Capo Guida e Capo Scout.....	14
Art. 42 – Consiglio generale.....	14
Art. 43 – Consiglio nazionale.....	15
Art. 44 – Comitato nazionale	16
Art. 45 – Commissione economica nazionale	17
Art. 46 – Collegio nazionale di controllo.....	17
Art. 47 – Collegio giudicante nazionale	17
CAPO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI	19
Art. 48 – Procedimento disciplinare nei confronti dei capi	19
Art. 49 – Provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti dei capi	19
CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E RENDICONTAZIONE.....	20
Art. 50 – Autonomia e responsabilità di ogni livello.....	20
Art. 51 – Rapporti di lavoro.....	20
Art. 52 – Risorse economiche.....	20
Art. 53 – Bilanci.....	20
Art. 54 – Revisione legale.....	20
Art. 55 – Rapporti con enti e società commerciali	21
Art. 56 – Sistema AGESCI.....	21
CAPO V – NORME FINALI	22
Art. 57 – Sede dell'Associazione.....	22
Art. 58 – Regolamenti.....	22
Art. 59 – Modifiche allo Statuto e al Patto associativo	22
Art. 60 – Scioglimento dell'Associazione	22
Art. 61 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento.....	22
Art. 62 – Rinvio.....	22
INDICE ANALITICO.....	23

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – L'Associazione

1. L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) APS, costituitasi in Roma nel 1974 dall'unificazione dell'Agi e dell'Asci, è una Associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi e il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.
2. L'Associazione, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.
3. Nell'azione educativa, l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi.
4. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
5. L'Associazione non ha alcun fine di lucro.
6. L'Associazione ha durata illimitata.
7. L'Associazione assume la qualifica di rete associativa nazionale, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti.
8. L'Associazione, AGESCI, aggiunge alla propria denominazione l'acronimo APS o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno

1. L'Associazione svolge, nel rispetto della normativa vigente, in via principale, come attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, l'educazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore.
2. La realizzazione dell'attività di cui al comma 1, che identifica in modo proprio l'Associazione, viene perseguita anche attraverso lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:
 - a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
 - c. formazione extra-scolastica, anche finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore;
 - d. alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q del Codice del Terzo settore;
 - e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r e lettera w del Codice del Terzo settore;
 - f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
 - g. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y del Codice del Terzo settore;
 - h. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore;
 - i. attività di produzione e commercializzazione di prodotti necessari allo svolgimento delle attività associative e per la vita all'aria aperta svolte in proprio o attraverso società commerciali controllate, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
3. In attuazione della lettera g del comma 2, l'Associazione opera nel campo della protezione civile, svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché attività di formazione e addestramento, con stile, forme e ambiti d'intervento coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.
4. In qualità di rete associativa nazionale, l'Associazione svolge attività di monitoraggio e controllo dell'attività dei propri livelli territoriali, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica.

5. In qualità di rete associativa nazionale, l'Associazione svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera b del Codice del Terzo settore.
6. Nell'ambito della propria proposta educativa, l'Associazione promuove e cura, a livello nazionale e locale, l'edizione di libri, periodici e altre pubblicazioni.
7. L'Associazione svolge, a tutti i suoi livelli, le attività di interesse generale con l'apporto prevalente dei propri associati volontari.
8. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, entro i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 3 – Rapporti con associazioni scout internazionali

1. L'AGESCI, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scouting (FIS), partecipa all'Associazione Mondiale del Guidismo e dello Scouting femminile (WAGGGS) e all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e ne osserva gli statuti e i regolamenti.
2. L'ideale di fraternità che unisce le guide e gli scout di tutto il mondo trova la sua particolare celebrazione nella Giornata del pensiero che anche l'AGESCI, secondo la tradizione mondiale del movimento, celebra il 22 febbraio, anniversario della nascita di Lord e Lady Baden-Powell.

Art. 4 – Promessa e Legge

1. L'Associazione chiede ai propri membri di assumere gli impegni proposti dallo scouting ed espressi nella Promessa e nella Legge, secondo le formulazioni seguenti.
2. Promessa scout:
Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:
 - per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
 - per aiutare gli altri in ogni circostanza;
 - per osservare la Legge scout.
3. Legge scout:
La guida e lo scout:
 1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;

2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole e azioni.
4. I membri più giovani dell'Associazione, coccinelle e lupetti, hanno una Promessa e una Legge che esprimono gli stessi valori dello scouting in una forma adeguata all'età, secondo le formulazioni seguenti.
5. Promessa lupetto/coccinella:
Prometto, con l'aiuto e l'esempio di Gesù, di fare del mio meglio per migliorare me stesso/a, per aiutare gli altri, per osservare la Legge del branco/cerchio.
6. Legge lupetto/coccinella:
Il lupetto/la coccinella pensa agli altri come a se stesso/a.
Il lupetto/la coccinella vive con gioia e lealtà insieme al branco/cerchio.
7. La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scout.

Art. 5 – Patto associativo

1. I soci adulti si riconoscono, oltre che nella Promessa e nella Legge, anche nel Patto associativo, documento che esprime la sintesi condivisa delle idee e dei valori che sostengono e motivano la scelta di aderire all'Associazione.

Art. 6 – Assenza scopo di lucro

1. L'Associazione utilizza il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 4.
2. L'Associazione applica quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 – Gli associati

1. I membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi e il metodo e a essa sono iscritti, sono:
 - a. soci giovani come definiti all'art. 8;
 - b. soci adulti come definiti all'art. 9.
2. I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli superiori.

3. I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa.
4. Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce i requisiti all'ammissione di nuovi associati per il proprio livello e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione.
5. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento.

Art. 8 – Soci giovani

1. I soci giovani sono le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le giovani e i giovani – nell'arco di età dagli 8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni – che vivono, con modalità adeguate alle diverse età, un'esperienza di crescita personale e di fede composta da tre momenti educativi cui corrispondono le Branche:
 - a. Lupetti e Coccinelle (L/C);
 - b. Esploratori e Guide (E/G);
 - c. Rover e Scolte (R/S).

Art. 9 – Soci adulti

1. I soci adulti sono donne e uomini maggiorenni che attuano il loro servizio nei modi propri dello scautismo, realizzando così, come membri della Chiesa, la loro vocazione cristiana. Essi sono:
 - a. i capi;
 - b. gli assistenti ecclesiastici.
2. L'Associazione riconosce i soci adulti sulla base:
 - a. dell'assunzione degli impegni previsti dall'art. 4;
 - b. dell'adesione al Patto associativo, di cui all'art. 5;
 - c. dell'appartenenza a una Comunità capi o a una struttura associativa.
3. Tutti i soci adulti sono volontari.
4. Le ragazze e i ragazzi hanno il diritto di essere educati da adulti che abbiano compiuto scelte solide e acquisito adeguate competenze. A tal fine l'Associazione propone ai soci adulti percorsi formativi, vissuti in una dimensione di formazione permanente, e finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 10 – Capi

1. I capi svolgono:
 - a. il servizio educativo rivolto ai soci giovani;
 - b. ogni altro servizio a sostegno dell'attività educativa, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

2. L'Associazione riconosce:
 - a. i capi in formazione: coloro che stanno compiendo il proprio percorso formativo di base;
 - b. i capi con nomina: coloro che hanno conseguito la nomina a capo dell'Associazione.
3. I capi con nomina possono non svolgere alcun servizio, per un periodo limitato di tempo, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Art. 11 – Assistenti ecclesiastici

1. Gli assistenti ecclesiastici sono sacerdoti, nell'ordine del presbiterato e dell'episcopato, corresponsabili della proposta educativa dello scautismo fatta dall'Associazione.
2. In relazione al loro incarico gli assistenti ecclesiastici partecipano alla vita delle Comunità capi, condividendone il Progetto educativo di Gruppo e alla vita delle unità e dei vari livelli territoriali.
3. Gli assistenti ecclesiastici esercitano il mandato pastorale loro affidato e, insieme con gli altri soci adulti, annunciano, celebrano e testimoniano la fede cristiana con le modalità educative e le caratteristiche proprie dello scautismo.
4. Gli assistenti ecclesiastici sono nominati a ogni livello dall'autorità ecclesiastica competente e a essi si applica quanto stabilito dall'art. 26, comma 5 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – Rapporti con altre associazioni scout e altri enti

1. L'AGESCI cura a ogni livello la formazione alla dimensione internazionale e alla pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le associazioni estere e gli organismi internazionali scout.
2. L'AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), altre associazioni, enti privati e pubblici, con i quali può stipulare appositi protocolli d'intesa atti al conseguimento degli scopi statuari.

Art. 13 – Bandiera, emblema e uniforme dell'Associazione

1. L'Associazione adotta come bandiera quella italiana unitamente a quella dell'Unione Europea e a una bandiera che riproduce l'emblema dell'Associazione.
2. L'emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio e giglio) come indicato dal Regolamento.
3. L'uniforme scout costituisce un fondamentale elemento identitario, rappresenta il legame di fraternità fra gli associati ed è indossata dai membri dell'Associazione come indicato nel Regolamento.

CAPO II – ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

SEZIONE A – PRINCIPI GENERALI

Art. 14 – Livelli territoriali, organi e strutture

1. L'Associazione si articola in quattro livelli territoriali di presenza e coordinamento dell'intera realtà associativa:
 - a. livello di Gruppo;
 - b. livello di Zona;
 - c. livello regionale;
 - d. livello nazionale.
2. Gli organi previsti per il livello di Gruppo sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. la Comunità capi.
3. Gli organi previsti per i livelli di Zona e Regione sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio;
 - c. il Comitato.
4. Gli organi previsti per il livello nazionale sono:
 - a. il Consiglio generale;
 - b. il Consiglio nazionale;
 - c. il Comitato nazionale;
 - d. la Commissione economica nazionale;
 - e. il Collegio nazionale di controllo;
 - f. il Collegio giudicante nazionale.
5. Capo Guida e Capo Scout sono organo dell'Associazione, in quanto rete associativa nazionale, e congiuntamente la presiedono.
6. Ciascun livello territoriale deve avere almeno sette associati persone fisiche o tre APS della stessa rete associativa.
7. Ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un membro deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.
8. Per il livello nazionale le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate dal Collegio nazionale di controllo di cui all'art. 46.
9. Per gli altri livelli territoriali, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 7, le funzioni dell'Organo di controllo possono essere esercitate da capi eletti all'incarico o, alternativamente, da soggetti nominati esterni all'Associazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del rispettivo livello.
10. Il fine primario degli organi dei livelli territoriali diversi da quello di Gruppo – che corrispondono

alle strutture associative – è di sostenere le Comunità capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci alla costruzione del pensiero associativo e alla definizione delle Strategie nazionali d'intervento dell'Associazione.

11. I rapporti tra i livelli territoriali, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto a ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

Art. 15 – Tutela dell'immagine associativa

1. Ogni livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuove la tutela dell'immagine e del buon nome dell'Associazione. A tal fine il livello territoriale interessato può agire a tutela dell'immagine previo parere del Comitato nazionale, il quale può anche fare propria l'azione di tutela promossa.

Art. 16 – Progettualità e programmazione

1. Nell'ambito delle rispettive competenze ogni livello territoriale utilizza strumenti e modalità progettuali per ideare i propri interventi. Questi sono tradotti in programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere per la loro realizzazione.
2. La Comunità capi assume il ruolo centrale nella progettazione educativa; le azioni degli altri livelli territoriali si pongono al servizio di essa, integrandosi tra loro e armonizzandosi con le idee di riferimento espresse nelle Strategie nazionali d'intervento, alla cui definizione e attuazione contribuiscono tutti i livelli territoriali.

Art. 17 – Durata degli incarichi

1. Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.
2. Gli incarichi di Capo Guida, di Capo Scout, di Capo Gruppo, di membro eletto di Comitati, commissioni e collegi, di Incaricati nominati ed eletti e di Consigliere generale non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; questa durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina e viene considerata tale anche in caso di dimissioni o revoca del mandato e assunzione di un nuovo incarico nello stesso organo nei dodici mesi successivi.
3. Alla fine dei sei anni di cui al comma 2, deve trascorrere un periodo, non inferiore a dodici mesi,

prima che si possa ricoprire un incarico elettivo e di nomina nel medesimo organo in cui è stato svolto l'incarico precedente.

Art. 18 – Diarchia ed equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali

1. Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto.
2. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

Art. 19 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. I capi che svolgono un incarico elettivo o di nomina nell'Associazione tra quelli previsti dall'art. 17, comma 2 non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività in organismi partitici o istituzionali se non in accordo con l'organo del relativo livello territoriale nel quale svolgono il proprio servizio o di cui sono espressione.
2. La Capo Guida, il Capo Scout, i membri del Comitato nazionale e gli Incaricati del livello nazionale non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, organismi partitici e associazioni, fatti salvi quelli istituzionalmente previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme degli altri organismi scoutistici nazionali e sopranazionali a cui l'AGESCI aderisce.
3. I soci adulti che ricoprono incarichi, elettivi o di nomina, non possono essere dipendenti o intrattenere rapporti di lavoro subordinato, autonomo e/o ogni altro rapporto di lavoro retribuito, nella forma di consulenza e/o di collaborazione, con il medesimo livello territoriale nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina e con quello superiore.
4. La Capo Guida, il Capo Scout, i membri di commissioni e collegi, i Responsabili dei livelli territoriali e gli altri membri dei Comitati ad ogni livello, e per il livello di Gruppo, delle Comunità capi non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
5. Per ogni livello territoriale, con esclusione del livello di Gruppo, i membri eletti dei Comitati devono essere capi con nomina, quale requisito di professionalità, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Codice del Terzo settore. Per il livello di Gruppo, il requisito di cui sopra è soddisfatto dall'essere socio adulto.

6. Anche i capi che svolgono un incarico elettivo o di nomina tra quelli previsti dall'art. 17, comma 2 diverso da quello di cui al comma 5, devono aver conseguito la nomina a capo dell'Associazione.

Art. 20 – Revoca dei mandati elettivi

1. L'Assemblea di ogni livello (e per il livello nazionale il Consiglio generale) può revocare il mandato ai capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 21 – Assemblea

1. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione.
2. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2 del medesimo Codice.
3. In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):
 - a. elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;
 - b. approva i bilanci previsti dall'art. 53;
 - c. nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 9;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 54.
4. Ad eccezione del Consiglio generale, che è convocato da Capo Guida e Capo Scout, l'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello almeno una volta l'anno. In caso d'impossibilità essa è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello superiore.
5. L'Assemblea per il suo funzionamento si dota di un proprio Regolamento, il cui modello è deliberato dal Consiglio generale.
6. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
7. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 22 – Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di collegamento tra i livelli territoriali e ha funzioni di programmazione.
2. Altri compiti del Consiglio sono:
 - a. concretizzare gli orientamenti associativi espressi dalle Strategie nazionali d'intervento;
 - b. contribuire alla realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
 - c. favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze;
 - d. contribuire all'istruzione dell'Assemblea;
 - e. fornire un parere sul bilancio preventivo.
3. I Consigli sono convocati dai Responsabili dei livelli, che li presiedono, almeno tre volte l'anno.
4. I Consigli sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ovvero per il livello di Zona con la maggioranza dei Gruppi e per la Regione con la maggioranza delle Zone.
5. I Consigli deliberano con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.
6. I Consigli per il loro funzionamento possono dotarsi di un proprio Regolamento.

Art. 23 – Comitato e collegialità

1. Il Comitato è l'organo collegiale esecutivo del livello.
2. Tutti i membri del Comitato hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dai Responsabili dei livelli.
4. I Responsabili dei livelli sono eletti al ruolo; gli altri membri del Comitato di Zona (tranne gli Assistenti ecclesiastici) sono eletti al collegio, gli altri membri del Comitato regionale e nazionale (tranne gli Assistenti ecclesiastici) sono eletti all'incarico.
5. Sono compiti del Comitato:
 - a. attuare il Programma del relativo livello territoriale e tutte le attività previste, riferendone al Consiglio e all'Assemblea (e, per il livello nazionale, al Consiglio generale);
 - b. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
 - c. curare l'informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici;

- d. predisporre i bilanci, di cui all'art. 53, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (e, per il livello nazionale, del Consiglio generale);
- e. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina dell'Assistente ecclesiastico del livello; per il solo livello nazionale tale funzione è esercitata congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout;
- f. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti.
6. I Comitati, ai vari livelli territoriali, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deliberano con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 24 – Responsabili del livello

1. Ogni livello territoriale ha una Responsabile e un Responsabile, che assumono le seguenti denominazioni:
 - a. Capi Gruppo, per il livello di Gruppo;
 - b. Responsabili di Zona, per il livello di Zona;
 - c. Responsabili regionali, per il livello regionale;
 - d. Responsabili nazionali (o Presidenti del Comitato nazionale) per il livello nazionale.
2. I Responsabili dei livelli hanno congiuntamente la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio. Essi danno esecuzione congiuntamente agli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria amministrazione, deliberati dal Comitato o, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi.
3. Sono inoltre compiti dei Responsabili dei livelli:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio e il Comitato ove previsto;
 - b. per i livelli di Gruppo, Zona e Regione convocare l'Assemblea;
 - c. curare i rapporti con il Comitato del livello superiore;
 - d. curare nell'ambito del livello e in sintonia con gli altri membri del Comitato o, per il livello di Gruppo, della Comunità capi, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
 - e. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato;
 - f. nominare procuratori speciali per l'esecuzione di singoli atti.
4. I Responsabili del livello nazionale, inoltre, rappresentano l'Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello scautismo.

5. I Responsabili dei livelli possono conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti e/o a incaricati, mediante il rilascio di procure, generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.
6. Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile del livello sono impossibilitati a esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal membro più anziano di carica del Comitato o, in assenza di questo e per il livello di Gruppo, da un capo o una capo a ciò nominato/a dai Responsabili del livello superiore. Per il livello nazionale tale nomina è fatta da Capo Guida e Capo Scout.

SEZIONE B – LIVELLO DI GRUPPO

Art. 25 – Gruppo: definizione e scopi

1. Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo.
2. La Comunità capi, formata dai capi e dagli assistenti ecclesiastici appartenenti al Gruppo, garantisce l'attuazione dell'intero ciclo educativo scout formando una o più unità di ciascuna delle Branche, di cui all'art. 8.

Art. 26 – Unità

1. Le unità scout sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e si distinguono in:
 - a. cerchio di coccinelle e branco di lupetti;
 - b. reparto di guide e reparto di esploratori;
 - c. comunità di scolte e comunità di rover.
2. Le unità possono essere monosessuali o miste.

Art. 27 – Assemblea di Gruppo

1. L'Assemblea di Gruppo è costituita da tutti gli associati del Gruppo, ovvero:
 - a. i soci maggiorenni;
 - b. i soci giovani minorenni, rappresentati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. L'Assemblea di Gruppo, oltre a quanto previsto dall'art. 21, ha i seguenti compiti:
 - a. attribuire annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa;
 - b. deliberare l'eventuale contributo economico aggiuntivo, destinato al Gruppo.

Art. 28 – Comunità capi

1. Compiti della Comunità capi sono:

- a. l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo di Gruppo;
 - b. l'approfondimento dei problemi educativi;
 - c. la formazione permanente e la cura del tirocinio dei capi;
 - d. l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale.
2. La Comunità capi, nelle forme che ritiene più opportune:
 - a. esprime tra i capi della Comunità capi, che hanno conseguito la nomina a capo dell'Associazione, una Capo Gruppo e un Capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia monosessuale, una Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo;
 - b. affida gli incarichi di servizio nelle unità;
 - c. cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani censiti nel Gruppo;
 - d. cura l'ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione;
 - e. predispone il bilancio del Gruppo, di cui all'art. 53, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Gruppo;
 - f. propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli assistenti ecclesiastici di unità.
 3. Oltre ai compiti definiti nell'art. 24, i Capi Gruppo, d'intesa con l'Assistente ecclesiastico di Gruppo e avvalendosi dell'aiuto della Comunità capi, curano:
 - a. l'animazione della Comunità capi e la formazione permanente dei soci adulti;
 - b. i rapporti con gli altri Gruppi, in particolare nell'ambito della Zona;
 - c. la partecipazione dei soci adulti alle occasioni formative e ai momenti di democrazia associativa;
 - d. la gestione organizzativa del Gruppo.
 4. Qualora la Comunità capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal comma 2, lettera a, può chiedere l'autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 29 – Progetto educativo di Gruppo

1. Il Progetto educativo di Gruppo, ispirandosi ai principi del guidismo, dello scautismo e al Patto associativo, individua le aree d'impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi dell'ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.

2. Il Progetto educativo di Gruppo è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità capi.

SEZIONE C – LIVELLO DI ZONA

Art. 30 – Zona: definizione e scopi

1. La Zona è la struttura composta dai soci appartenenti ai Gruppi operanti in un ambito territoriale contiguo, nonché dai soci direttamente censiti al livello di Zona.
2. La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale.
3. Scopi della Zona sono:
 - a. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi;
 - b. promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità capi;
 - c. contribuire alla formazione ricorrente dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
 - d. contribuire alla definizione delle politiche associative e delle Strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione.

Art. 31 – Progetto di Zona

1. Nell'ambito degli scopi statuari della Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi che, in raccordo anche con i Progetti educativi delle Comunità capi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale. Esso conterrà anche gli obiettivi da realizzare per lo sviluppo dello scoutismo nel territorio.
2. Il Progetto di Zona ha durata compresa fra i due e i quattro anni.

Art. 32 – Assemblea di Zona

1. L'Assemblea di Zona è costituita dai componenti delle Comunità capi, in rappresentanza di tutti i soci censiti nella Zona, nonché dai capi e dagli assistenti ecclesiastici censiti direttamente al livello di Zona.
2. L'Assemblea di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 21, ha i seguenti compiti:
 - a. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona, di cui all'art. 34, comma 2, lettera c;
 - b. eleggere tra i capi censiti nella Zona:
 - i. i membri del Comitato di Zona;
 - ii. i Consiglieri generali, di cui all'art. 37, comma 1, lettera c;

- c. discutere le linee di indirizzo delle Azioni prioritarie regionali previste dall'art. 37, comma 1, lettera a;
 - d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - e. deliberare l'eventuale contributo economico aggiuntivo, destinato alla Zona;
 - f. deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato, qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del Programma di Zona competono all'Assemblea di Zona.
3. Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto di Zona, l'Assemblea di Zona ha il compito di:
 - a. leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
 - b. individuare e analizzare le esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici della Zona;
 - c. verificare il Progetto di Zona giunto a scadenza;
 - d. elaborare e deliberare il Progetto di Zona definendone anche la durata.

Art. 33 – Consiglio di Zona

1. Il Consiglio di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
 - a. promuovere la formazione e la crescita delle Comunità capi attraverso la presenza e il ruolo dei Capi Gruppo;
 - b. tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità capi;
 - c. favorire il dibattito e il confronto fra le Comunità capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli territoriali e il territorio e la circolazione delle informazioni, operando una sintesi del pensiero associativo emergente;
 - d. approvare il Programma di Zona, previsto dal Regolamento, e verificarne l'attuazione;
 - e. predisporre il Progetto di Zona, secondo le indicazioni dell'Assemblea di Zona;
 - f. assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi alle Branche e quelli previsti in base al Progetto di Zona.
2. Fanno parte del Consiglio di Zona:
 - a. i componenti del Comitato di Zona;

- b. i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- c. i Consiglieri generali eletti in Zona;
- d. con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato di Zona e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 41, comma 2, lettera d, e censiti nella Zona.

Art. 34 – Comitato di Zona

1. Il Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha il compito di autorizzare il censimento di Gruppi e unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.
2. Il Comitato di Zona è composto da:
 - a. la Responsabile e il Responsabile di Zona;
 - b. l'Assistente ecclesiastico di Zona;
 - c. da tre a otto capi eletti al collegio dall'Assemblea di Zona che assumono incarichi specifici in relazione al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati alle Branche di Zona appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle Branche, di cui all'art. 8.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato di Zona i Consiglieri generali eletti in Zona, con solo diritto di parola.
4. Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati, che nomina sotto la propria responsabilità, a cui affida i mandati in relazione al Programma di Zona.

SEZIONE D - LIVELLO REGIONALE

Art. 35 – Regione: definizione e scopi

1. La Regione è la struttura composta dai soci appartenenti ai Gruppi delle Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa, nonché dai soci censiti direttamente al livello di Zona e di Regione. Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali e approvate dal Consiglio nazionale.
2. Scopi della Regione sono:
 - a. realizzare il collegamento tra le Zone che la compongono e curare l'informazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
 - b. promuovere la sintesi della lettura dello stato dell'Associazione, della realtà giovanile e delle esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici operate dalle Zone nell'elaborazione dei propri progetti;

- c. contribuire alla definizione delle politiche associative e delle Strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione;
- d. valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione;
- e. promuovere la conoscenza a livello nazionale delle esperienze della Regione;
- f. assicurare, in collaborazione con la Formazione capi nazionale, i momenti del percorso formativo di competenza regionale;
- g. promuovere e supportare, se necessario anche finanziariamente, le attività della Cooperativa territoriale monitorando l'attuazione delle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea regionale e la gestione.

Art. 36 – Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita dai componenti delle Comunità capi, in rappresentanza di tutti i soci censiti nella Regione, nonché dai capi e dagli assistenti ecclesiastici censiti direttamente al livello di Zona e a quello regionale.
2. L'Assemblea regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 21, ha i seguenti compiti:
 - a. approvare il Programma regionale, previsto dal Regolamento, e verificarne l'attuazione;
 - b. stabilire la composizione del Comitato regionale, di cui all'art. 38, comma 2, lettera c;
 - c. eleggere tra i capi censiti nella Regione:
 - i. i membri del Comitato regionale;
 - ii. una Incaricata e un Incaricato regionale per ogni Branchia, di cui all'art. 8.
 - d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - e. discutere di argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - f. deliberare l'eventuale contributo economico aggiuntivo, destinato alla Regione;
 - g. deliberare periodicamente le linee di indirizzo in ambito economico-finanziario che costituiscono il riferimento per la redazione del piano aziendale della Cooperativa territoriale e verificare quelle giunte a scadenza;
 - h. deliberare l'eventuale adozione della forma dell'Assemblea delegata; in tal caso, le modalità di partecipazione dei soci adulti, di cui al comma 1, sono indicate nel modello di Regolamento, deliberato dal Consiglio generale;

- i. deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al Programma regionale.

Art. 37 – Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
 - a. identificare le Azioni prioritarie regionali, riguardanti il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti statutari e dei relativi Progetti di Zona, stabilendone la durata e verificandone il loro raggiungimento;
 - b. stabilire, con deliberazione motivata, e riesaminare periodicamente i confini territoriali delle Zone e conseguentemente il numero dei Gruppi che ne fanno parte;
 - c. stabilire i criteri di distribuzione dei Consiglieri generali, secondo le modalità previste dal Regolamento;
 - d. deliberare in merito al Programma regionale e verificarne l'attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall'Assemblea regionale;
 - e. monitorare annualmente l'attuazione, da parte della Cooperativa territoriale, delle linee di indirizzo in ambito economico-finanziario deliberate dall'Assemblea regionale.
2. Fanno parte del Consiglio regionale:
 - a. i componenti del Comitato regionale;
 - b. gli Incaricati regionali alle Branche;
 - c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
 - d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - e. con solo diritto di parola gli Incaricati nominati dal Comitato regionale, di cui all'art. 38, comma 3, e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 41, comma 2, lettera d, e censiti nella Regione.

Art. 38 – Comitato regionale

1. Il Comitato regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
 - a. organizzare gli eventi del percorso formativo dei capi e assistenti ecclesiastici, previsti per il livello regionale;
 - b. vigilare sull'andamento gestionale e amministrativo della Cooperativa territoriale che opera nella Regione;
 - c. predisporre le linee di indirizzo in ambito economico-finanziario di cui all'art. 36, comma 2, lettera g, da sottoporre all'Assemblea regionale e istruire la verifica di quelle giunte a scadenza;

- d. individuare i candidati all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa territoriale, da proporre alla relativa Assemblea dei soci della Cooperativa territoriale.

2. Il Comitato regionale è composto da:
 - a. la Responsabile e il Responsabile regionale;
 - b. l'Assistente ecclesiastico regionale;
 - c. da tre a sei capi eletti dall'Assemblea regionale che assumono gli incarichi:
 - i. al Coordinamento metodologico;
 - ii. alla Formazione capi;
 - iii. all'Organizzazione.
3. Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità, tra i capi censiti nella Regione:
 - a. un'Incaricata o un Incaricato al Settore Protezione civile;
 - b. un'Incaricata o un Incaricato al Settore Comunicazione;
 - c. eventuali Incaricate o Incaricati agli altri Settori;
 - d. eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.
4. Il Comitato regionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al Programma regionale.
5. Il Comitato regionale si riunisce in forma allargata agli Incaricati regionali alle Branche e, quando lo ritiene necessario, agli Incaricati regionali nominati, di cui al comma 3, almeno tre volte l'anno per gli scopi previsti dal Regolamento. Alle riunioni del Comitato regionale in forma allargata gli Incaricati regionali alle Branche partecipano con diritto di voto.
6. I componenti del Comitato regionale non possono ricoprire incarichi negli enti commerciali del Sistema AGESCI, di cui all'art. 56; tuttavia, qualora si verifichino difficoltà particolari o vi siano progettualità specifiche, il Comitato regionale, sentito il Consiglio regionale, può proporre all'Assemblea dei soci della Cooperativa territoriale la partecipazione di uno degli Incaricati regionali all'Organizzazione al relativo Consiglio di Amministrazione della Cooperativa territoriale.

SEZIONE E – LIVELLO NAZIONALE

Art. 39 – Livello nazionale: definizione e scopi

1. Il livello nazionale è composto da tutti gli associati e ne assicura il riferimento unitario di appartenenza.
2. Sono scopi del livello nazionale:
 - a. definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e il pensiero associativo, derivante dalla sintesi delle idee degli associati;
 - b. curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione;
 - c. curare i rapporti internazionali nell'ambito del guidismo e dello scoutismo;
 - d. custodire il patrimonio pedagogico-metodologico dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
 - e. promuovere la formazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici e curarne l'unitarietà;
 - f. favorire e promuovere il collegamento e i rapporti tra le Regioni;
 - g. curare l'informazione fra gli associati e fra le strutture associative;
 - h. curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno del funzionamento e delle iniziative dell'Associazione;
 - i. definire gli ambiti ed i limiti di azione della società Fiordaliso srl SB e dell'Ente nazionale Mario di Carpegna al fine di assicurarne la coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1;
 - j. esercitare i diritti di socio unico di Fiordaliso srl SB.

Art. 40 – Strategie nazionali d'intervento

1. Nell'ambito degli scopi statuari del livello nazionale, sono identificate le Strategie nazionali d'intervento che definiscono gli ambiti e le idee di riferimento per l'azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli territoriali.
2. Le Strategie nazionali d'intervento hanno durata compresa tra due e quattro anni.

Art. 41 – Capo Guida e Capo Scout

1. Capo Guida e Capo Scout congiuntamente:
 - a. presiedono l'AGESCI;
 - b. rappresentano e garantiscono l'unità dell'Associazione in Italia e all'estero;

- c. promuovono l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo.
2. Sono compiti di Capo Guida e Capo Scout:
 - a. convocare il Consiglio generale, definirne l'ordine del giorno, presiederlo e curare la pubblicazione delle deliberazioni;
 - b. dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli territoriali, fornendo, se necessario, l'interpretazione autentica di quanto contenuto nello Statuto, nei Regolamenti, nel Patto associativo e nelle deliberazioni del Consiglio generale;
 - c. nominare i capi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b);
 - d. nominare, facoltativamente, annualmente e per un mandato di dodici mesi fino a cinque Consiglieri generali;
 - e. conferire le onorificenze associative;
 - f. pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale;
 - g. nominare, sentito il Presidente della Cooperativa territoriale interessata, i Responsabili regionali di riferimento, il Consiglio nazionale e la Commissione economica nazionale, il collegio arbitrale che dispone la revoca della denominazione di "Rivendita ufficiale scout".
3. Capo Guida e Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto.
4. Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte congiuntamente dai Responsabili del livello nazionale, fino al successivo Consiglio generale, da convocarsi entro quattro mesi.

Art. 42 – Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione di cui esprime la volontà.
2. Il Consiglio generale è costituito, in rappresentanza di tutti i soci censiti nei livelli territoriali dell'Associazione, da:
 - a. la Capo Guida e il Capo Scout;
 - b. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
 - d. i componenti del Comitato nazionale;

- e. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche;
- f. i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 41, comma 2, lettera d.
3. Al Consiglio generale partecipano inoltre:
 - a. con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati, i componenti della Commissione economica nazionale e del Collegio nazionale di controllo;
 - b. con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza i componenti del Collegio giudicante nazionale decaduti dall'incarico di Consigliere generale, il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna, il Presidente della Fiordaliso srl SB e il Presidente del Gruppo paritetico cooperativo (Rete).
4. Il Consiglio generale, oltre a quanto previsto dall'art. 21, ha i seguenti compiti:
 - a. deliberare su temi di indirizzo politico dell'Associazione;
 - b. deliberare sulle modifiche al Patto associativo, allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione inserite all'ordine del giorno;
 - c. deliberare sulle elaborazioni pedagogiche del metodo e sulle modifiche del Regolamento metodologico inserite all'ordine del giorno;
 - d. deliberare sulle modifiche al Regolamento del Consiglio generale e al modello del Regolamento dell'Assemblea di ciascun livello territoriale inserite all'ordine del giorno;
 - e. deliberare la quota di censimento e i criteri di ripartizione;
 - f. eleggere tra i capi censiti nell'Associazione:
 - i. la Capo Guida e il Capo Scout;
 - ii. i membri del Comitato nazionale;
 - iii. una Incaricata e un Incaricato nazionale per ogni Branca, di cui all'art. 8;
 - iv. i membri della Commissione economica nazionale;
 - v. i membri del Collegio nazionale di controllo;
 - vi. i membri del Collegio giudicante nazionale;
 - g. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
5. Periodicamente, in coerenza con la durata delle Strategie nazionali d'intervento, il Consiglio generale ha il compito di:
 - a. leggere a livello nazionale lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
 - b. verificare le Strategie nazionali d'intervento giunte a scadenza;

- c. elaborare e deliberare le nuove Strategie nazionali d'intervento definendone anche la durata.
6. Il Consiglio generale, ogni quattro anni, ha il compito di:
 - a. deliberare il piano strategico pluriennale del Sistema AGESCI e verificare quello giunto a scadenza;
 - b. aggiornare i criteri generali di riferimento per la produzione delle uniformi e dei distintivi in ordine a qualità, eticità, sostenibilità e fruibilità.
7. Il Consiglio generale può delegare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria importanza, con esclusione in ogni caso di modifiche allo Statuto, al Patto associativo, al Regolamento del Consiglio generale e di elezioni e deliberazioni relative ai bilanci del livello nazionale.
8. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno.
9. Il Consiglio generale è convocato in sessione straordinaria congiuntamente da Capo Guida e Capo Scout, ogni volta che lo ritengano necessario; è anche convocato su richiesta del Comitato nazionale, del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consiglieri generali.

Art. 43 – Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
 - a. curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste e il Comitato nazionale;
 - b. approvare il Programma nazionale, previsto dal Regolamento, e verificarne l'attuazione;
 - c. approvare il Codice etico e i suoi eventuali aggiornamenti;
 - d. approvare le linee guida dei formatori e i loro eventuali aggiornamenti;
 - e. deliberare su argomenti oggetto di delega del Consiglio generale;
 - f. monitorare annualmente l'attuazione del piano strategico pluriennale del Sistema AGESCI da parte di Fiordaliso srl SB e dell'Ente nazionale Mario di Carpegna, avvalendosi delle informazioni rese dai Presidenti dei due enti e delle valutazioni fornite dalla Commissione economica nazionale e dal Comitato nazionale;
 - g. ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;
 - h. esprimere pareri, qualora previsti in altre parti dello Statuto e dal Regolamento.
2. Il Consiglio nazionale, periodicamente, ha inoltre il compito di elaborare e deliberare gli Obiettivi

prioritari nazionali, previsti dal Regolamento, stabilendone la durata e verificandone il loro raggiungimento.

3. Fanno parte del Consiglio nazionale:
 - a. i componenti del Comitato nazionale;
 - b. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
 - c. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche;
4. Partecipano inoltre al Consiglio nazionale, con solo diritto di parola:
 - a. la Capo Guida e il Capo Scout;
 - b. gli Incaricati nominati dal Comitato nazionale, di cui all'art. 44, comma 3;
 - c. il Presidente della Commissione economica nazionale, limitatamente alle competenze della stessa.
5. Partecipano infine al Consiglio nazionale come invitati permanenti:
 - a. il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna;
 - b. il Presidente della Fiordaliso srl SB;
 - c. il Presidente del Gruppo paritetico cooperativo (Rete).

Art. 44 – Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
 - a. curare e sostenere lo sviluppo della Formazione capi a tutti i livelli e organizzare gli eventi del percorso formativo dei capi e degli assistenti ecclesiastici previsti per il livello nazionale;
 - b. curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali e nelle sedi internazionali del guidismo e dello scautismo;
 - c. predisporre il Codice etico e le linee guida dei formatori e i loro eventuali aggiornamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
 - d. esercitare, attraverso i Presidenti del Comitato nazionale o membri del Comitato stesso da essi delegati, le funzioni di socio nella società Fiordaliso srl SB nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente;
 - e. declinare le priorità d'azione nel settore immobiliare in termini operativi, alla luce della normativa vigente e delle scelte condivise con i livelli territoriali;
 - f. predisporre, ogni quattro anni, la proposta del piano strategico pluriennale del Sistema AGESCI e istruire la verifica del piano giunto a scadenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

- g. istruire, ogni quattro anni, l'aggiornamento dei criteri generali di riferimento per la produzione delle uniformi e dei distintivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale.
2. Il Comitato nazionale è composto da:
 - a. la Presidente e il Presidente del Comitato nazionale;
 - b. l'Assistente ecclesiastico generale;
 - c. l'Incaricata e l'Incaricato nazionale al Coordinamento metodologico;
 - d. l'Incaricata e l'Incaricato nazionale alla Formazione capi;
 - e. l'Assistente ecclesiastico nazionale alla Formazione capi;
 - f. l'Incaricata e l'Incaricato nazionale all'Organizzazione.
3. Il Comitato nazionale nomina sotto la propria responsabilità:
 - a. una Incaricata e un Incaricato al Settore Rapporti internazionali;
 - b. una Incaricata e/o un Incaricato al Settore Protezione civile;
 - c. una Incaricata e un Incaricato al Settore Competenze;
 - d. una Incaricata e un Incaricato al Settore Nautico;
 - e. una Incaricata e un Incaricato al Settore Giustizia, pace e nonviolenza;
 - f. una Incaricata e un Incaricato al Settore Foulard bianchi, preferibilmente individuati tra i titolari della Comunità Foulard bianchi;
 - g. una Incaricata o un Incaricato al Settore Comunicazione;
 - h. una Incaricata o un Incaricato al coordinamento del Centro studi e ricerche nazionale.
4. Il Comitato nazionale può nominare, sotto la propria responsabilità, eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.
5. Il Comitato nazionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al Programma nazionale.
6. Il Comitato nazionale si riunisce in forma allargata agli Incaricati e agli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche e, quando lo ritiene necessario, con gli Incaricati nazionali nominati, di cui al comma 3 e 4, almeno tre volte l'anno per gli scopi previsti dal Regolamento. Alle riunioni del Comitato nazionale in forma allargata gli Incaricati nazionali alle Branche partecipano con diritto di voto.
7. I componenti del Comitato nazionale non possono ricoprire incarichi negli enti commerciali del Sistema AGESCI.

Art. 45 – Commissione economica nazionale

1. Sono funzioni della Commissione economica nazionale:
 - a. fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica economico-finanziaria e amministrativa dell'Associazione, in rapporto agli scopi educativi della stessa, mediante una relazione annuale;
 - b. supportare la rete associativa nazionale ed in particolare gli Incaricati nazionali all'Organizzazione e la Segreteria nazionale nell'espletamento delle loro funzioni;
 - c. fornire pareri in materia economica e finanziaria alle diverse articolazioni del Sistema AGESCI, di cui all'art. 56, comma 8, su richiesta delle stesse e/o del Comitato nazionale;
 - d. vigilare sull'uso del Marchio scout e sulla composizione dei prezzi dell'uniforme e dei distintivi, come previsto dal Regolamento.
2. La Commissione economica nazionale è composta da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali; essi eleggono al loro interno il Presidente della Commissione stessa.
3. Durante il loro mandato, i membri della Commissione economica nazionale non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout.

Art. 46 – Collegio nazionale di controllo

1. Sono funzioni del Collegio nazionale di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b. monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - c. riferire al Consiglio generale sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri compiti mediante una relazione annuale, effettuando, inoltre, le proprie osservazioni e proposte in ordine ai bilanci del livello nazionale e alla loro approvazione;

- d. esercitare la revisione legale dei conti nel caso in cui ciò venga deliberato dal Consiglio generale;
- e. attestare la conformità del bilancio sociale del livello nazionale, ove predisposto ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, in conformità alle linee guida della medesima normativa.
2. Il Collegio nazionale di controllo esercita le funzioni di organo di controllo del livello nazionale di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
3. Il Collegio nazionale di controllo è composto da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Essi eleggono al loro interno il Presidente del Collegio stesso.
4. Il Collegio nazionale di controllo partecipa, per il tramite di un proprio membro e con solo diritto di parola, alle riunioni del Comitato nazionale.
5. Nei due anni solari precedenti l'elezione, durante il loro mandato e per i due anni solari successivi, i membri del Collegio nazionale di controllo non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito degli organi del livello territoriale nazionale o regionale; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori delle Rivendite ufficiali scout e degli enti del Sistema AGESCI nazionale, come definiti dal Regolamento.

Art. 47 – Collegio giudicante nazionale

1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, fatti salvi i poteri in materia di Capo Guida e Capo Scout e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.
2. Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque componenti così individuati:
 - a. quattro membri, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri generali; essi rimangono in carica per il periodo di quattro anni indipendentemente dalla scadenza del mandato di Consigliere generale. Tali membri, allo scadere del quadriennio, possono essere rieletti, se ancora in carica come Consiglieri generali, per un solo ulteriore biennio;
 - b. un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per la durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.

3. I componenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri eletti dal Consiglio generale; egli rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Collegio giudicante nazionale.
4. Durante il loro mandato, i membri del Collegio giudicante nazionale non possono ricoprire l'incarico di Capo Guida, di Capo Scout, di componente del Comitato nazionale e di Responsabile regionale.
5. Al procedimento prende parte il/la Responsabile regionale della Regione di appartenenza del capo soggetto a procedimento disciplinare con una

necessaria funzione consultiva. La/il Responsabile regionale che partecipa al Collegio è individuato di comune accordo tra i Responsabili regionali della Regione interessata. Questi partecipa al Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza ed è garante della corretta ed effettiva applicazione del provvedimento. Qualora i Responsabili regionali dichiarassero di trovarsi in una situazione di incompatibilità saranno sostituiti da un membro eletto del Comitato regionale.

CAPO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI

Art. 48 – Procedimento disciplinare nei confronti dei capi

1. Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare i soli soci adulti censiti in Associazione al momento dei fatti, ad eccezione degli assistenti ecclesiastici per i quali è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica.
2. Il procedimento viene attivato nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto.
3. Costituiscono abusi:
 - a. i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
 - b. i comportamenti con cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o a essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - c. i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'AGESCI.
- a. Costituiscono mancanze gravi i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.

Art. 49 – Provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti dei capi

1. Il Collegio giudicante nazionale, all'esito del procedimento descritto dal Regolamento, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:
 - a. censura;
 - b. sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni);
 - c. radiazione, ovvero inibizione a un futuro censimento nel caso in cui la persona sottoposta

a procedimento non risulti più censita al momento del provvedimento.

2. Contro il provvedimento disciplinare o di archiviazione assunto, il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l'azione, possono proporre ricorso a Capo Guida e Capo Scout esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal Regolamento; gli stessi decidono definitivamente sull'eventuale riapertura del procedimento.
3. Nel corso del procedimento, può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio contro cui non è possibile ricorrere. Nel caso in cui per i fatti contestati, integranti fattispecie penalmente rilevanti, il socio adulto sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall'autorità giudiziaria e dall'istruttoria del procedimento disciplinare non emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale, disposta la sospensione del procedimento, può disporre, nei confronti del socio adulto, un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, non impugnabile e prorogabile fino alla chiusura del procedimento.
4. Nel caso in cui il procedimento sia promosso nei confronti di un adulto non più censito, il procedimento viene archiviato e all'interessato è dato avviso che, per un futuro censimento, qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, dovrà preliminarmente richiedere l'attivazione di un nuovo procedimento, all'esito del quale il Collegio giudicante nazionale, espletata l'istruttoria, potrà adottare, in quanto compatibili, uno dei provvedimenti di cui al comma 1, previo eventuale censimento ovvero autorizzare il censimento senza applicazione di alcun provvedimento se ritiene che i fatti contestati siano privi di rilevanza disciplinare.
5. È sempre garantito il diritto alla difesa.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E RENDICONTAZIONE

Art. 50 – Autonomia e responsabilità di ogni livello

1. Ciascun livello dell'Associazione è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.
2. I proventi, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività previste dallo Statuto.

Art. 51 – Rapporti di lavoro

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, ove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, il numero dei dipendenti e di coloro che intrattengono rapporti di lavoro subordinato, autonomo e/o ogni altro rapporto di lavoro retribuito – nella forma di consulenza e/o di collaborazione – non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati per il livello interessato.
2. È assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 52 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quota di censimento: gli associati versano annualmente una quota di censimento, deliberata dal Consiglio generale, per l'andamento dell'Associazione. Tale quota come ogni contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile. Il mancato pagamento della quota annuale è causa di esclusione dall'Associazione;
 - b. contributi degli associati: gli associati contribuiscono inoltre alle necessità del proprio Gruppo, della Zona e della Regione di appartenenza, versando annualmente un importo, deliberato dall'Assemblea del relativo livello con le modalità previste dal Regolamento;
 - c. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto, comprese quelle derivanti dall'iscrizione all'Albo dei sostenitori di cui al comma 2.
2. A livello nazionale è istituito l'Albo dei sostenitori a cui possono iscriversi persone fisiche maggiorenni

che, condividendo i valori ed i principi dell'Associazione, desiderano sostenerne economicamente le attività attraverso un'erogazione liberale annuale. L'iscrizione all'Albo dei sostenitori non costituisce in alcun modo titolo per la qualifica di socio. Gli iscritti all'Albo dei sostenitori non possono essere contemporaneamente membri dell'Associazione.

Art. 53 – Bilanci

1. Ciascun livello territoriale redige, nelle forme previste dall'art. 13 comma 1 del Codice del Terzo settore, un bilancio d'esercizio composto da:
 - a. stato patrimoniale;
 - b. rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;
 - c. relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - d. rendiconto per cassa.
2. Per i livelli territoriali che presentino i requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo settore il bilancio d'esercizio, di cui al comma 1, è costituito dal solo rendiconto per cassa.
3. I livelli diversi dal Gruppo si dotano di un bilancio preventivo secondo un modello unitario.
4. Ciascun livello territoriale redige altresì un bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
5. I rendiconti e i bilanci di ciascun livello territoriale, di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo settore, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, devono essere depositati nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 48, comma 3 del medesimo Codice.

Art. 54 – Revisione legale

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione legale sono esercitate da un revisore unico, oppure da una società di revisione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea (e, per il livello nazionale, dal Consiglio generale), iscritti nel registro dei revisori legali.
2. La nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 25, comma 1 del Codice del Terzo settore, sono di competenza dell'Assemblea (e, per il livello

nazionale, dal Consiglio generale), previo parere del Collegio nazionale di controllo.

Art. 55 – Rapporti con enti e società commerciali

1. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione intrattiene rapporti con altri enti, società e organismi di natura commerciale, secondo criteri di massima utilità per gli associati e modalità definite nel presente Statuto e nel Regolamento.

Art. 56 – Sistema AGESCI

1. Al fine di garantire il supporto all'attività educativa, l'Associazione si avvale a livello nazionale:
 - a. di un ente commerciale, denominato Fiordaliso srl SB, a cui sono affidate la realizzazione e la fornitura delle uniformi e dei distintivi, nonché lo sviluppo dell'attività editoriale; a tale ente possono essere affidate anche attività di gestione di strutture deputate all'ospitalità;
 - b. di un ente, denominato Ente nazionale Mario di Carpegna, a cui è affidata la gestione delle proprietà immobiliari nazionali o locali non restituite alle Regioni o ai soggetti dalle stesse indicati per la loro gestione.
2. A livello territoriale l'Associazione si avvale di enti commerciali – Cooperative territoriali – a cui è affidata la vendita ai soci delle uniformi, dei distintivi e di ogni altro prodotto utile all'attività educativa e alla vita all'aria aperta. Le Cooperative territoriali possono inoltre fornire altri servizi ai soci finalizzati alla realizzazione delle attività previste dallo Statuto. I soci delle Cooperative territoriali sono i Gruppi, le Zone e le Regioni.
3. Gli enti commerciali di cui ai commi precedenti, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano aziendale, possono avvalersi di figure non volontarie, con specifiche competenze e professionalità.
4. Il livello nazionale dell'Associazione, in qualità di socio unico, nel rispetto della legislazione vigente e con le modalità previste dal Regolamento, esercita il controllo di Fiordaliso srl SB e dell'Ente nazionale Mario di Carpegna.
5. Le Cooperative territoriali si riuniscono in rete (Gruppo paritetico cooperativo o Rete) per garantire l'armonico sviluppo di tutte le realtà territoriali, la ricerca di sinergie operative ed il rispetto di reciproche obbligazioni di sostegno e solidarietà, volte a garantire la qualità e la sostenibilità dei servizi agli associati. Il livello regionale

dell'Associazione costituisce punto di riferimento delle Cooperative territoriali sia per quanto attiene al loro sviluppo che per l'esercizio del monitoraggio delle attività; i rapporti tra gli organi del livello regionale e la Cooperativa territoriale sono disciplinati dalle norme della legislazione vigente e da quanto previsto nel Regolamento.

6. I rapporti tra l'Associazione e gli enti di cui ai commi precedenti e tra gli enti stessi sono regolati dalle norme della legislazione vigente e da quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento e sono ispirati ai principi dell'autonomia, della delega, della responsabilità e della reciproca informazione.
7. Per Sistema AGESCI si intende il complesso di enti diversi, autonomi e tra loro separati, legati da rapporti specifici con l'Associazione ai diversi livelli, che contribuiscono, ognuno per la propria competenza, alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2.
8. Il Sistema AGESCI comprende:
 - a. a livello nazionale:
 - i. gli organi del livello nazionale;
 - ii. l'Ente nazionale Mario di Carpegna;
 - iii. la Fiordaliso srl SB.
 - b. a livello territoriale:
 - i. gli organi del livello regionale;
 - ii. le Cooperative territoriali.
 - iii. il Gruppo paritetico cooperativo (Rete).
9. Ogni quattro anni il Consiglio generale, su proposta del Comitato nazionale, delibera il Piano strategico pluriennale del Sistema AGESCI, il quale definisce le linee prioritarie di azione in campo economico-finanziario ed immobiliare del livello nazionale a cui devono attenersi gli enti del Sistema nell'elaborazione dei piani aziendali e in tutte le loro attività. Il monitoraggio attuativo del Piano strategico del Sistema AGESCI è demandato al Consiglio nazionale, con cadenza almeno annuale.
10. Con periodicità pluriennale l'Assemblea regionale delibera, su proposta del Comitato regionale, le linee di indirizzo del Sistema AGESCI a livello territoriale, a cui deve attenersi la relativa Cooperativa nell'elaborazione del piano aziendale e nelle proprie attività. Il monitoraggio attuativo delle linee di indirizzo è demandato al Consiglio regionale, con cadenza almeno annuale.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 57 – Sede dell'Associazione

1. L'AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.

Art. 58 – Regolamenti

1. I regolamenti sono norme emanate dall'Associazione, in tutte le sue articolazioni, per disciplinare il funzionamento della vita associativa.
2. I regolamenti non possono porsi in contrasto con il presente Statuto.

Art. 59 – Modifiche allo Statuto e al Patto associativo

1. Le modifiche al presente Statuto, che costituisce lo Statuto di ogni livello territoriale, e al Patto associativo sono deliberate unicamente dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, a eccezione del presente articolo, dell'art. 1, dell'art. 4, dell'art. 5 e dell'art. 60 del presente Statuto, per i quali è richiesta la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Art. 60 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione dei beni sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Art. 61 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati nella delibera di scioglimento.
2. In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l'eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni associativi successivi a quello dello scioglimento non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi della Zona interessata.
3. In caso di scioglimento di una Zona, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al livello regionale nel quale quella Zona è ricompresa.
4. In caso di scioglimento di una Regione, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al livello nazionale.

Art. 62 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore, successive modifiche e dal Codice civile.

X *Franco Scoppa*
X *Roberto Ucci*

INDICE ANALITICO

Termine	Riferimento
Agi e Asci	art. 1, comma 1
Associati	art. 1, comma 4 art. 2, comma 1 e 7 art. 7 art. 14, comma 6 art. 39, comma 1 art. 52, comma 1
Assistenti ecclesiastici	art. 9, comma 1, lettera b art. 11
Assistente ecclesiastico di Gruppo	art. 28, comma 2, lettera f art. 28, comma 3
Assistente ecclesiastico di Zona	art. 23, comma 5, lettera f art. 34, comma 2, lettera b
Assistente ecclesiastico regionale	art. 23, comma 5, lettera f art. 38, comma 2, lettera b
Assistente ecclesiastico generale	art. 23, comma 5, lettera f art. 44, comma 2, lettera b
Assemblea di Gruppo	art. 20 art. 21 art. 27 art. 28, comma 2, lettera e art. 54
Assemblea di Zona	art. 20 art. 21 art. 32 art. 33, comma 1, lettera e art. 34, comma 2, lettera c art. 54
Assemblea regionale	art. 20 art. 21 art. 35, comma 2, lettera g art. 36 art. 54 art. 56, comma 10
Azioni prioritarie regionali (APR)	art. 32, comma 2, lettera c art. 37, comma 1, lettera a
Baden-Powell	art. 1, comma 1 art. 3, comma 2
Bilanci	art. 21, comma 3, lettera b art. 23, comma 5, lettera d art. 28, comma 2, lettera e art. 53
Branche	art. 8, comma 1

Termine	Riferimento
capi	art. 9, comma 1, lettera a art. 10
Capo Gruppo	art. 24, comma 1, lettera a art. 24, comma 2, 3, 5 e 6 art. 28, comma 2, lettera a art. 28, comma 3
Capo Guida e Capo Scout	art. 14, comma 5 art. 41
Collegio giudicante nazionale	art. 47 art. 49
Collegio nazionale di controllo	art. 14, comma 8 art. 46
Commissione economica nazionale	art. 45
Comunità capi	art. 25, comma 2 art. 28
Comitato di Zona	art. 23 art. 34
Comitato regionale	art. 23 art. 38
Comitato nazionale	art. 23 art. 44
Consiglio di Zona	art. 22 art. 33
Consiglio regionale	art. 22 art. 37
Consiglio nazionale	art. 22 art. 43
Consiglio generale	art. 20 art. 21 art. 42 art. 54 art. 56, comma 9
Diarchia	art. 18
Gruppo	art. 14, comma 1, lettera a art. 14, comma 2 art. 25
Ente nazionale Mario di Carpegna (ENMC)	art. 39, comma 1, lettera i art. 56, comma 1, lettera b
Fiordaliso srl SB	art. 39, comma 1, lettera i art. 56, comma 1, lettera a

Termine	Riferimento
guidismo e scautismo	art. 3, comma 1 art. 29, comma 1 art. 39, comma 1, lettera c art. 44, comma 1, lettera b
incarichi	art. 17
incompatibilità	art. 19 art. 38, comma 6 art. 44, comma 7 art. 45, comma 3 art. 46, comma 5 art. 47, comma 4
Legge	art. 4, comma 3 e 6
Libri sociali	art. 7, comma 5
Livello nazionale	art. 14, comma 1, lettera d art. 14, comma 4 art. 39
M.A.S.C.I.	art. 12, comma 2
Obiettivi prioritari nazionali	art. 43, comma 2
Organo di controllo	art. 14, comma 7-9
Patto associativo	art. 5 art. 9, comma 2, lettera b art. 42, comma 4, lettera b
Progetto educativo di Gruppo	art. 11, comma 2 art. 28, comma 1, lettera a art. 29
Progetto di Zona	art. 31 art. 32, comma 3 art. 33, comma 1, lettera e
Programma di Zona	art. 16, comma 1 art. 23, comma 5, lettera a art. 33, comma 1, lettera d art. 34, comma 4
Programma regionale	art. 16, comma 1 art. 23, comma 5, lettera a art. 36, comma 2, lettera a art. 38, comma 4
Programma nazionale	art. 16, comma 1 art. 23, comma 5, lettera a art. 43, comma 1, lettera b art. 44, comma 5

Termine	Riferimento
Promessa	art. 4, comma 2 e 5
Regione	art. 14, comma 1, lettera c art. 14, comma 3 art. 35
Regolamento	art. 42, comma 4, lettera b-d art. 58
Responsabili di Zona	art. 24, comma 1, lettera b art. 24, comma 2, 3, 5 e 6 art. 34, comma 2, lettera a
Responsabili regionali	art. 24, comma 1, lettera c art. 24, comma 2, 3, 5 e 6 art. 38, comma 2, lettera b
Responsabili nazionali (Presidenti del Comitato nazionale)	art. 24, comma 1, lettera d art. 24, comma 2-6 art. 44, comma 1, lettera d art. 44, comma 2, lettera a
revisione legale	art. 54
Rete associativa nazionale	art. 1, comma 7 art. 2, comma 4 e 5 art. 14, comma 5 art. 45, comma 1, lettera b
Segreteria	art. 45, comma 1, lettera b
Settori	art. 38, comma 3 art. 44, comma 3
Sistema AGESCI	art. 42, comma 6 art. 43, comma 1, lettera f art. 44, comma 1, lettera d-g art. 56
Strategie nazionali d'intervento (SNI)	art. 14, comma 10 art. 16 art. 40
Strutture associative	art. 14, comma 10
unità	art. 26
WAGGGS e WOSM	art. 3, comma 1
Zona	art. 14, comma 1, lettera b art. 14, comma 3 art. 30 art. 31, comma 1